



Bimestrale del Sindacato Provinciale Forense di Bergamo
aderente alla A.N.F. Associazione Nazionale Forense

INTERNET: <http://www.uninetcom.it/d&r/index/>
E-MAIL: d&r@uninetcom.it

Spedizione in a. p. comma 27, art. 2 legge 549/95 Bergamo
numero diciannovesimo - Aprile 1998

TEMPO DI RENDICONTI

Ad un anno dal suo insediamento è doveroso che il Direttivo del Sindacato, per il tramite del suo Presidente, renda conto agli iscritti, e non solo ad essi, della attività svolta.

Da una parte, in campo nazionale, desidero evidenziare, non senza orgoglio, come il nostro Sindacato, proseguendo nell'opera di chi mi ha preceduto, ha sempre avuto parte attiva e significativa nella partecipazione ai momenti più salienti e dell'attività sindacale e di quella dell'avvocatura unita in genere.

Il contributo del S.P.F. di Bergamo e dei singoli delegati e comunque di tutti coloro che, interessati a partecipare, si sono sobbarcati molti oneri e pochi onori, è stato davvero rilevante e di tanto vi è stato il tangibile riconoscimento anche a livello nazionale.

L'esperienza di molti dei nostri iscritti, maturata attraverso l'impegno locale, ha trovato il giusto dinamismo e la giusta concretezza nella attività nazionale che si è potuta giovare dello spessore culturale e dell'esperienza degli associati bergamaschi.

Ricordo, in particolare, la partecipazione al congresso costituente di Chianciano e ai Consigli Nazionali della ANF tenutisi a Roma, a Grado, a Firenze, a Napoli.

In tutte le surricordate occasioni il Sindacato Provinciale Forense di Bergamo ha partecipato con una nutrita rappresentanza.

Ma la nostra associazione ha altresì provveduto a rinnovare la propria attenzione ai problemi della giustizia locale.

Si è proceduto a rinsaldare i già buoni rapporti con la Magistratura incontrando i responsabili degli uffici, dai quali sono pervenute attestazioni di stima.

Si è proceduto ad una politica di raccordo con le altre associazioni forensi incontrando, fra l'altro, il neonato Comitato dei Praticanti Avvocati e la locale sezione della Camera Penale.

Nell'incontro con i praticanti avvocati si è ribadito, fra l'altro, l'inaccettabilità dell'ipotesi di una riforma dell'ordinamento professionale forense provvisoria, parziale e transitoria, così come prospettato dal disegno di legge governativo 29.8.97 (c.d. Legge Mirone), sostenendo la necessità di attendere l'esito del referendum indetto, sul punto, dall'OUA, che si terrà nel prossimo mese di maggio.

Tale posizione è stata ribadita anche in occasione della manifestazione indetta dal Comitato Praticanti Avvocati in data 8.10.97.

Con la Camera Penale si sono trovate convergenze sui temi di carattere generale e locale, anche se permane tuttora una differente valutazione sulla natura e sulla funzione dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

Con tale associazione si è altresì raggiunto una collaborazione in occasione del rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Si è provveduto a riattivare l'attività scientifico-culturale, tenendo conferenze e tavole rotonde sui nuovi modi di comunicazione (in particolare Internet), sulla nuova tassa c.d. IRAP, sulla trascrivibilità del preliminare di compravendita immobiliare, sulle novità del '97 del Diritto Penale, nel rito e nel merito.

Sono in cantiere convegni sul diritto comunitario, sul diritto civile internazionale, sul diritto fallimentare, sul diritto matrimoniale.

Si è provveduto a rinnovare ancor più l'attenzione sulle problematiche dei praticanti avvocati, continuando nell'attività dell'ufficio di collegamento e in quella di organizzazione di corsi per la preparazione all'esame, profondamente mutati nella natura e nella sostanza, essendosi dato vita a delle prove simulate.

Si è provveduto a dar vita a nuovi servizi, e per gli iscritti e i non iscritti, quali, ad esempio, la collocazione presso i locali della c.d. "Procurina" di una fotocopiatrice a schede magnetiche, il distacco presso l'UNEP di Bergamo di una impiegata, la messa a disposizione gratuita di copia delle note spese relative alle esecuzioni mobiliari concordate con il Pretore dirigente, l'attivazione di corsi di informatica per avvocati e loro dipendenti in collaborazione con l'Enaip.

Attualmente si sta collaborando con il Direttore dell'Ufficio del Registro per introdurre un sistema telematico che eviti l'accesso a detto ufficio per conoscere l'importo delle tasse liquidate e il pagamento delle stesse.

Si è provveduto altresì ad intervenire presso il Presidente del Tribunale per il problema delle esecuzioni immobiliari ottenendo, allo stato, una revoca parziale del decreto che vietava la produzione della certificazione notarile in sostituzione di quella da rilasciarsi dai competenti uffici, ed, unitamente al Consiglio dell'Ordine, per l'aggiornamento delle note spese da allegare ai ricorsi per decreto ingiuntivo; ad intervenire presso il Ministro di Grazie e Giustizia per far presente la situazione disastrosa in cui versa l'Unep presso il Tribunale di Bergamo (pare che il Ministero stia avviando a tale inconveniente); ad intervenire presso il Consiglio Superiore della Magistratura, anche a seguito di numerose lamentele da parte di colleghi e magistrati, per denunciare la scarsa presenza in sede del Presidente della Corte d'Appello di Brescia.

Si è provveduto a tenere delle sedute itineranti del Direttivo a Clusone, a Treviglio, a Grumello del Monte e per rinsaldare ancor più i rapporti con i colleghi del luogo e per sentire da loro quale siano le problematiche degli uffici giudiziari periferici.

Si è tenuta, come ogni anno, una messa in suffragio per i colleghi defunti per la festività di S. Ivo, patrono degli avvocati e si è organizzato una cena, seguita dalle danze, presso la Villa Calstelbarco in Vaprio d'Adda.

Da ultimo si è proceduto a riorganizzare l'ufficio della sede con l'acquisto di un personal computer, di una stampante, di un modem per migliorare la gestione della associazione, collegandola, fra l'altro, ad Internet.

Questi sono gli obiettivi perseguiti e raggiunti in questo primo anno di attività dal nuovo Direttivo. Molto ci rimane ancora da fare: speriamo di riuscirci.

Antonio Maria Galli

Penale: cassazione contro P.M. Civile: esasperante lentezza

Finalmente la "questione giustizia" che da anni, da queste colonne, denunciavamo come gravissima ed inaccettabile sta diventando argomento talmente ricorrente su tutti i nostri giornali tanto da spingere la stessa Paciotti, presidente della Associazione Nazionale Magistrati (A.N.M.), a dichiarare proprio pochi giorni fa che così non si può andare avanti.

Noi del Sindacato, aderenti alla Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), lo stiamo dicendo da molto tempo, ma la associazione gemella dei giudici lo ammette solo ora, dopo che le migliaia di condanne alla Corte Europea dei diritti dell'uomo continuano a penalizzare lo Stato italiano per la sua lentezza nell'amministrare giustizia, dopo che tutti i maggiori nostri quotidiani e settimanali di opinione lo stanno denunciando con regolare consuetudine, dopo che tutte le forze politiche hanno fatto di questo "leit motiv" un loro slogan.

In un suo famoso "fondo", un notissimo editorialista del Corriere della Sera, ha dimostrato ai suoi numerosissimi lettori che la giustizia penale in Italia, ormai, non serve assolutamente a nulla, poiché non riesce a perseguire il suo fine precipuo che è quello di proteggere la vita ed i beni dei cittadini; se è vero, come è vero, che il 95% dei furti restano impuniti e così pure l'86% delle rapine, il 72% dei sequestri di persona ed il 68% degli omicidi, non possiamo che concordare sul fallimento totale della giustizia penale in questi anni '90.

Ma non è né una questione di scarsità di personale e di mezzi; né della polizia, né della magistratura; abbiamo infatti più poliziotti di qualsiasi altro paese ed il numero dei magistrati è nella media europea; questa inefficienza si basa, come sostiene Panebianco, soprattutto sulla "sindrome del rubagalline", che si potrebbe con-

trapporre a quella che due o tre anni fa veniva definita da altri giornalisti la "sindrome Di Pietro"; praticamente cioè (e lo stesso Pisapia - Presidente della Commissione giustizia della Camera - lo ammette apertamente) alcuni pubblici ministeri si sono concentrati e si concentrano esclusivamente su "reati che danno notorietà" evitando di perseguire la maggior parte di delitti.

Ecco perché alcuni processi che vedono imputati nomi arcinoti o che coinvolgono importanti strutture trovano una corsia preferenziale, mentre i reati contro "i rubagalline" si avviano alla prescrizione: ciò che si rimprovera alle procure è che "la confusione dei ruoli ha raggiunto un livello tale che certi P.M. si sentono autorizzati a mettere il becco anche in ciò che in un paese normale non potrebbe minimamente riguardarli".

Ciò che si rimprovera da più parti alla magistratura è che la stessa si sia ormai trasformata da ordine giudiziario, così come la definisce la Costituzione che è la nostra legge primaria, a contro-potere politico; questa realtà ha trovato recentemente una evidente controprova nella polemica sul "513".

In questa polemica, che ha recentemente occupato gran parte delle prime pagine dei nostri giornali, si sono chiaramente scontrate le tesi catastrofiche dei P.M. o ex P.M. (che hanno paragonato questa norma ad una reale strisciante amnistia o ad un colpo di spugna per cancellare i processi), alle tesi maggiormente garantiste della stessa Cassazione e del Presidente Cossiga che hanno riaffermato che le dichiarazioni dei testimoni rilasciate ai P.M. vanno ribadite, a pena di nullità, in aula dinanzi a chi ha il compito di valutare la loro attendibilità.

Non minore attenzione, d'altronde, meritano i problemi della nostra giustizia civile laddove si consideri che la durata delle esecuzioni giudiziarie, in caso di insolvenza del debitore, variano in Italia dai tre ai cinque anni mentre in Olanda si concludono in tre mesi, in Danimarca in cinque ed in Francia in dieci mesi; con enorme disparità di tempi, inoltre, dal nord al sud, se si considera che in media una causa di fallimento viene risolta in Sicilia in nove anni ed in Val d'Aosta in tre.

Esasperante lentezza quindi anche in civile!

I rimedi? Difficili certo da trovare come altrettanto difficili da individuare sono le responsabilità; sono gli avvocati a ritardare le cause per guadagnare di più? Forse; qualcuno lo sostiene.

Anche i Giudici comunque potrebbero cominciare a compensare meno spesso le spese di causa.

Diritto e Rovescio, dal canto suo, sta studiando la possibilità di raccogliere qui a Bergamo dati certi e documentabili sulla produttività dei Giudici: il numero ed il tipo di sentenze emesse al mese da ciascun giudice, il tempo medio di attesa di una sentenza e così via.

Auguriamoci tutti (e dicendo tutti mi riferisco non solo agli avvocati ed ai magistrati, ma a tutti coloro che vivono nel "pianeta giustizia" compresi i cancellieri, i segretari che così spesso vengono dimenticati e la cui opera è invece così preziosa) che la nostra disastrosa giustizia si avvii a tempi migliori onde consentire a tutti di lavorare con maggiore serenità ed in un clima più disteso.

Il Direttore

Consiglio Nazionale A.N.F. a Genova

Nei giorni di venerdì, sabato e domenica 15, 16 e 17 maggio i nostri quindici Consiglieri Nazionali sono convocati a Genova (e parteciperanno in massa) per discutere su importanti argomenti all'ordine del giorno come la battaglia contro l'IRAP, i costi del processo e la previdenza forense.

Hanno assicurato la loro partecipazione ai lavori gli onorevoli Tremonti e Marongiu.

Nel prossimo numero 20 di D.R. daremo un ampio resoconto dei lavori

Diritto e Rovescio

Periodico bimestrale del Sindacato Provinciale Forense fondato nel 1983.

Registrato al Tribunale di Bergamo al n. 30 R.S. al n. di ruolo 2004. Sede presso Sindacato Provinciale Forense - Pretura di Bergamo - Via Borfuro.

Direttore responsabile: Claudio Gualdi

Direttore: Lucio Piombi

Comitato di Redazione: Pier Enzo Baruffi; Pier Alberto Biressi; Paolo Corallo; Carlo Dolci; Antonio Maria Galli.

Collaboratori: Monica Baranca, Alfredo De Liguoro; Mario Giannetta; Daniela Gilardi; Paolo Monari; Franco Offredi; Carlo Rota Bulò; Ernesto Tucci.

N.B. Gli articoli od i comunicati firmati impegnano solo gli autori e rappresentano il loro pensiero personale.

Stampa SIGRAF - Calvenzano (Bg)

LA CASSA DEL 2000

Il Comitato dei Delegati ha elaborato una miniriforma delle norme previdenziali, determinata dal loro distorto funzionamento, fonte di trattamenti sostanzialmente non equi e di squilibri finanziari esiziali per la vita della

si determina una diminuzione del numero degli iscritti-contribuenti e un aumento di quello degli iscritti-percipienti, l'equilibrio finanziario non può più essere mantenuto e il patrimonio accumulato negli anni delle vacche

grasse si volatilizza a ritmo vertiginoso.

Per tale motivo si è reso necessario studiare il modo di avvicinare l'attuale sistema a quello contributivo o a capitalizzazione (ciascuno riscuoterà quello che ha versato).

Ma per non rinunciare del tutto ai criteri solidaristici, che hanno determinato la scelta del sistema a ripartizione anziché di quello contributivo, e per le intrinseche difficoltà di passare di colpo da un sistema all'altro, il

de la restituzione dei contributi soggettivi per coloro che la richiedono.

Giacché durante l'iscrizione alla Cassa tutti noi godiamo di una copertura di carattere assicurativo, sembra del tutto assurdo che l'ente debba restituire integralmente, e con gli interessi del 10%, i contributi soggettivi versati. Pertanto si è proposto che la restituzione sia limitata ad una percentuale del 70% e che la possano richiedere soltanto coloro che non raggiungono i dieci anni di iscrizione (minimo per ottenere la pensione).

Altra necessità che si è prospettata è l'abolizione, o il "raffreddamento", delle pensioni di anzianità (quelle che si possono chiedere prima dei 65 anni, cancellandosi dagli albi) per adeguarci ai sistemi pensionistici europei, che non prevedono tale forma di pensionamento.

Questa sede non consente di esaminare a fondo gli altri punti presi in considerazione dalla riforma e mi rendo conto che anche quelli trattati meriterebbero ben altro approfondimento.

Se verrete a Genova ne potrete sapere di più.

Carlo Dolci

Lo sapevate che...

Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell'articolo 56 del RDL 27 novembre 1933 n. 1378 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono sindacabili per vizio di motivazione non in base all'articolo 360 n. 5 del CPC, ma ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, e, quindi, solo se la motivazione manchi del tutto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati. I vizi denunciabili in cassazione a norma dell'articolo 56 del RDL citato non comprendono il travisamento dei fatti, il quale, pur potendo costituire vizio anche di una pronuncia giurisdizionale, non può tuttavia essere sindacato in sede di cassazione.

(Sezioni unite, 10.2.1998 n. 1342)

Cassa.

L'alternativa che si era prospettata all'inizio dei lavori era quella di elaborare una riforma complessiva della previdenza forense. Ma le difficoltà che la sua preparazione e la sua approvazione avrebbero incontrato sia all'interno del Comitato che, poi, in Parlamento, ha consigliato di proporre soltanto alcune modificazioni, che sembravano più urgenti.

Le modifiche approvate dal Comitato dei Delegati sono state trasmesse ai parlamentari avvocati, al CNF, all'OUA e a tutte le associazioni forensi.

L'ANF ha programmato un consiglio nazionale a Genova dal 15 al 17 maggio proprio allo scopo di valutare la mini-riforma proposta dalla Cassa di Previdenza.

Intanto tenterà di fornire ai colleghi un riassunto schematico e, spero, non troppo semplificatorio dei punti più significativi della riforma.

Il sistema a ripartizione (i contributi versati ogni anno pagano le pensioni di quell'anno) adottato dalla nostra Cassa funziona a meraviglia sin quando la massa degli iscritti aumenta. allorché

Comitato ha pensato di aumentare gradualmente il periodo di riferimento per

il calcolo delle pensioni, portandolo dai migliori dieci anni degli ultimi quindici ai migliori vent'anni degli ultimi venticinque. La gradualità è tale da consentire che i futuri pensionati si possano adeguare senza eccessivi traumi al nuovo regime.

E' peraltro conforme a giustizia che si verifichi con sempre minor frequenza il caso di trattamenti pensionistici uguali per soggetti che hanno versato contributi soggettivi notevolmente diversi.

Si è inoltre pensato di rendere meno onerosa per la Cassa la norma che preve-



Mais quel monsieur si mettez absolument capable de plaider votre affaire. Il vaut mieux les procès les plus importantes. La part des procès de tout autres.

Il referendum sull'accesso alla professione

Il XXIV° Congresso Nazionale Forense di Trieste e Grado ha approvato la mozione conclusiva nella quale, fra l'altro, ritenuta la rilevanza del problema relativo all'accesso alla professione e l'opportunità di coinvolgere su tale fondamentale tema l'intera avvocatura, veniva indetto un referendum tra tutti gli iscritti agli albi, sul progetto stralcio Mirone relativo all'accesso, mandando all'O.U.A. di stabilire, in collaborazione con gli Ordini, i tempi e le modalità di svolgimento.

Tale soluzione, proposta all'interno della commissione mozioni dal

Presidente dell'Ordine di Milano, avv. Giuggioli, anche per superare l'impasse esistente tra i favorevoli ed i contrari alla proposta di Mirone, era stata ritenuta la più utile ed opportuna non solo per evitare uno scontro e una spaccatura all'interno dell'assise congressuale, ma anche per dare una risposta, quantomeno sotto l'aspetto metodologico, alle proteste dei praticanti che si erano organizzati in movimenti contro la Mirone e si erano presentati numerosi al congresso.

Il referendum, perciò, è frutto di una precisa scelta del Congresso degli avvocati italiani e l'O.U.A. aveva l'obbligo di darvi esecuzione.

Dopo il rinnovo delle cariche O.U.A., la Giunta ha sottoposto all'esame e all'approvazione dell'assemblea un possibile

questionario, inviato anche al C.N.F. per il parere, ritenuto utile anche se non obbligatorio.

Da parte del C.N.F. non è pervenuta alcuna risposta ma, anzi, sono state fatte pressioni, più o meno velate, perché non si desse esecuzione al deliberato congressuale.

L'O.U.A., tuttavia, ha ritenuto di dare seguito al referendum e, per non farlo cadere in un periodo delicato quale quello del rinnovo dei Consigli degli Ordini d'Italia, avvenuto nei mesi di gennaio-febbraio del corrente anno, ha atteso l'ultimazione della tornata elettorale.

Il Presidente O.U.A. ha, quindi, convocato i nuovi presidenti

degli Ordini forensi d'Italia per il giorno 1° marzo per sottoporre alla loro attenzione i quesiti, la decisione assunta dall'O.U.A. di consentire l'estensione di voto anche ai praticanti (con differenziazione di schede), la definizione delle modalità operative.

L'assemblea, cui ha partecipato la stragrande maggioranza degli Ordini, ha confermato l'utilità del referendum, ha approvato i quesiti e le decisioni assunte dall'O.U.A. il quale, a sua volta, ha definito il relativo regolamento stabilendo che il referendum doveva tenersi in

tutta Italia nel periodo compreso tra l'11 e il 15 maggio 1998.

Ciò significa che l'intera Avvocatura Italiana è chiamata, e per la prima volta, ad esprimere il proprio parere su una questione di fondamentale importanza quale l'accesso alla professione.

E' perciò necessario che tutti, avvocati e praticanti, siano consapevoli di questa occasione e partecipino massicciamente al voto.

Per il nostro Ordine, la commissione elettorale composta dal Presidente avv. Tacchini, dal Segretario avv. Monari e dal sottoscritto, ha indetto la consultazione per i giorni 13 e 14 maggio dalle ore 9 alle ore 12 presso la sede del Consiglio dell'Ordine, come risulta dal manifesto che viene pubblicato.

Per quanto riguarda il merito A.N.F., in coerenza con i deliberati del Congresso di fondazione di Chianciano, ha confermato il proprio parere contrario alla proposta stralcio Mirone e, con deliberato

del Direttivo Nazionale del 26.4.98, ha invitato ad esprimere sette no al referendum, anche per evitare che votazioni più articolate possano creare e difficoltà di lettura ed interpretazione.

E' necessario che la questione dell'accesso venga esaminata in modo organico e completo insieme con la legge professionale: perciò il progetto Mirone deve essere accantonato e dal referendum deve uscire una chiara presa di posizione in tal senso.

Sarà così possibile scegliere tra le proposte alternative, tra cui quella formulata da A.N.F. e ripresa in gran parte dall'apposita commissione dell'O.U.A.

Pier Enzo Baruffi

ORGANISMO UNITARIO DELL'AVVOCATURA

ORDINE AVVOCATI DI BERGAMO

REFERENDUM

TRA GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI
ED AL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI SULL'

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

IN ADEMPIMENTO A QUANTO DELIBERATO
DAL CONGRESSO NAZIONALE FORENSE DI
TRIESTE-GRADO DEL SETTEMBRE 1997 E'
INDETTO REFERENDUM CONSULTIVO NEI GIORNI

13 e 14 Maggio 1998
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
presso la sede dell'Ordine

**Gli avvocati ed i praticanti possono ritirare presso i locali
del Consiglio dell'Ordine le schede di voto (scheda azzurra
per gli avvocati e rossa per i praticanti).**

**Le operazioni di voto verranno svolte secondo il regolamento
approvato dall'assemblea O.U.A. in data 15/11/1997
a disposizione degli iscritti presso il Consiglio dell'Ordine.**

Bergamo, 27 Aprile 1998

**Il Presidente dell'Ordine
Avv. Ettore Tacchini**

**Il Delegato dell'O.U.A.
Avv. Pier Enzo Baruffi**

...SOPPRESSI DAGLI ORDINI

Ho letto con grande attenzione l'articolo intitolato *Parola d'ordine sopprimere gli ordini*, apparso sul n. 18 del mese Febbraio 1998 di questa rivista, a mano dell'avvocato Carlo Dolci, il quale, preoccupato dalle spinte "liberiste" che potrebbero condurre ad un'inesorabile scomparsa degli Ordini Professionali, auspica una presa di coscienza da parte di tutti gli iscritti affinché venga riaffermato il ruolo, in chiave moderna e più competitiva, di un Ordine Professionale che, a Suo avviso, rimane l'unico strumento in grado di garantire sia il corretto svolgimento della professione che la preparazione dei suoi iscritti.

Seppure sostenuta da un autorevole ed esperto avvocato l'impostazione data non è, a mio modestissimo avviso, condivisibile.

L'innovativo contenuto dell'ormai nota relazione della Commissione Antitrust, la quale in sostanza contesta in radice proprio lo svolgimento, da parte degli Ordini Professionali, di quelle funzioni che parte dell'Avvocatura vorrebbe, invece, addirittura rafforzate, non può non indurre gli avvocati a riflettere sulla concreta possibilità che gli Ordini continuino ad essere gli unici strumenti in grado di assicurare, da un lato, il controllo del corretto svolgimento della professione e, dall'altro, la tutela del cittadino che rivolgendosi ad un professionista, dev'essere garantito in ordine alla qualità ed alla serietà della prestazione professionale offertagli.

A tal proposito ritengo interessante riportare la sintesi di una riflessione svolta dal presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Prof. Rota Sperti, il quale, in occasione di una conferenza organizzata dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro, all'indomani della pubblicazione della Relazione della Commissione Antitrust, citava l'esperienza anglosassone delle libere professioni come esempio della rinnovata necessità che gli Ordini svolgano le predette funzioni.

In particolare si disse che in tale esperienza, cui erano sconosciuti gli Ordini intesi come istituzioni nei termini e nelle forme a noi note, ha indotto i professionisti di quei

Paesi a costituire fra loro associazioni, private, il cui accesso è subordinato al possesso di determinati titoli ed al superamento di esami severissimi organizzati dagli organi stessi delle associazioni. Inoltre, la permanenza in tali associazioni, è spesso garantita solo in costanza di quei requisiti (non solo di preparazione strettamente tecnico-giuridica) che ne assicurano l'ingresso. Tale situazione, a parere del prof. Rota Sperti, sarebbe la dimostrazione che, anche in quei Paesi nei quali non esistono gli Ordini Professionali, è sentita la necessità di avere delle strutture sovraordinate ai singoli professionisti, che tutelino la pubblica fede dei cittadini, altrimenti non sufficientemente garantiti.

Perché mai, dunque, se in Italia già esistono tali strutture (gli Ordini Professionisti), si vorrebbe eliminarle, mentre proprio in quei Paesi in cui esse non esistono, ma spesso citati come esempi da imitare da parte di coloro che sostengono la non indispensabilità degli Ordini, è sentita la necessità di creare strutture analoghe?

La risposta a tale domanda è di segno esattamente opposto a quella che si vorrebbe fosse data. Tale situazione, in realtà, è proprio la "prova provata" che strutture organizzate autonomamente da gruppi di professionisti, sono in grado di svolgere esattamente le stesse funzioni (accesso per merito e titoli e controllo dello svolgimento della professione) che in Italia si pretende possa essere svolta esclusivamente da un'istituzione formalmente costituita per legge. In una situazione, "anglosassone", al contrario, si creerebbe una sana concorrenza tra più Associazioni, le quali offrirebbero ai cittadini la possibilità di scegliere tra di esse in base ad una valutazione che comprenderebbe sia l'aspetto strettamente connesso alla reputazione professionale dei singoli avvocati iscritti alle Associazioni medesime, sia quello economico di concorrenzialità tra i costi delle prestazioni offerte dai componenti delle diverse Associazioni (per inciso si osserva che in quest'ultima ipotesi, l'imporre ai singoli associati di praticare delle tariffe prestabilite, potrebbe costituire un caso di accordo contrario alle regole della libera concorrenza. La qual

cosa, in realtà, nel nostro Paese avviene per legge!), il che non necessariamente significherebbe svendita delle prestazioni, ma, anzi, consentirebbe alle Associazioni più "blasonate", di applicare tariffe adeguate alla qualità della prestazione offerta.

In ogni caso sarà il cittadino a scegliere e non solo basandosi (come si sarebbe portati a credere) esclusivamente sul "prezzo" al quale le prestazioni sono offerte.

L'impressione che si ricava dal dibattito che si sta svolgendo attorno alle libere professioni, è che nel nostro Paese, ancora una volta, a fronte di sintomi (esuberanza numerica di coloro che vogliono legittimamente essere liberi professionisti) che segnalano patologie assai gravi (preparazione universitaria troppo spesso inadeguata alle esigenze della vita professionale e conclusione dei corsi di studi universitari ad età avanzata rispetto alle esigenze del mercato del lavoro), si voglia risolvere il problema eliminando i sintomi non curandone le cause.

Fino a che non verrà seriamente presa in considerazione una seria e profonda ristrutturazione della preparazione universitaria e sua diversificazione, durata, condizioni di permanenza nei corsi di studi intrapresi, nulla potrà mai impedire (senza che tali tentativi non impedissero letta come una difesa d'interessi corporativi) che dei laureati legittimamente reclamino la possibilità di esercitare tutte quelle professioni che il titolo di studio conseguito consente loro d'esercitare e, la cui regolamentazione, non può che essere lasciata a quelle che sono le leggi di mercato applicate per il controllo dello svolgimento di ogni attività economica.

In conclusione ritengo che ogni intervento legislativo, di qualsiasi segno esso possa essere, sulle norme regolamentatrici l'esercizio delle libere professioni, senza che sia stato precedentemente affrontato e risolto il problema della riforma universitaria, intesa nella sua più ampia accezione, è e sarà sempre inadeguato e comunque superato a monte da questo "Problema" che è l'unica vera causa del malessere che colpisce oggi le libere professioni.

Angelo Capelli

LISTINO DEI PREZZI DEGLI IMMOBILI '98 di Bergamo e provincia 4^a edizione

Prenotate la Vostra copia al n. (035)24.78.08 - Fax (035) 27.10.21

Idee a rovescio

a cura di Bracotone

Abolirei gli ufficiali giudiziari, inutili e per di più non motivati: fanno tutto con sufficienza, non si impegnano, pignorano negativo, non trovano mai i debitori.

Demanderei le notifiche e i pignoramenti agli avvocati, i quali, per le notifiche, potrebbero provvedere a mano tramite le signorine di studio. Se l'operazione riguarda un altro Foro, si spedisce tutto a un collega del posto, e ci pensa lui. Per i pignoramenti potrebbe presentarsi o l'avvocato o un suo sostituto, anche non laureato.

Ma sarebbe tutto troppo semplice, e l'Italia ama le complicazioni e la inattività. Non ci conto. Ma è un'idea. E non è soltanto mia. Anche il mio amico Giovanni la condivide. Siamo già in due.

marche, i diritti, l'urgenza, le copie, il registro, e chi più ne ha più ne metta. In parole povere riempiamo le casse dello Stato. E versiamo un'Iva esagerata. Che è solo frutto del nostro lavoro, perché, se noi non lavorassimo, col-l'accidenti che lo Stato si beccerebbe l'Iva.

E poi paghiamo tante imposte e tante tasse. Il mio commercialista recentemente mi ha detto. - Perché non smetti? Non vedi quanto ti frega lo Stato? - Sto pensandoci. Lavorare per gli altri va bene. Ma a tutto c'è un limite.

Noi avvocati paghiamo tutto a tariffa uno, senza sconti. E con noi, è giusto dirlo, anche altre categorie. Che vuole lo Stato dai liberi imprenditori? Senza noi lo Stato andrebbe in fallimento. La vera forza della Nazione consiste nel lavoro autonomo. Non possono ucciderci. Sarebbe un suicidio.

Che vogliamo? Più libertà, meno leggi, più semplificazioni. Un parlamentare ha proposto di abrogare tutte le leggi vigenti e partire da zero, con commi brevi e comprensibili da chi abbia frequentato la terza media. E' una provocazione, ma mi piace assai.

Che vogliamo? Rapidità e buon senso, più che precisione esasperata. E una giustizia sostanziale, che bandisca i cavilli (attenzione, proto, ho detto cavilli, non cavalli, che sono animali simpatici).

Per finire ci voleva una battuta un po' scema. L'ho detta, e adesso vado a dormire in pace. Ma domani, purtroppo, sarà un'altra battaglia quotidiana.

Già che ci siamo abolirei anche i Giudici civili. Prima di tutto sarebbe un bel risparmio per lo Stato, sempre in deficit. E poi c'è altra gente che farebbe bene come loro e forse anche meglio. Per esempio gli avvocati. I quali, a turni biennali, potrebbero impegnarsi a giudicare le cause. Sarebbero pagati dalle parti, o da entrambe o, e ciò sarebbe forse più giusto, dalla parte perdente. Non ci sarebbe bisogno dei Tribunali. Nel biennio di attività giudicatrice, l'avvocato lavorerebbe nel suo studio.

Per i Giudici comunque andrebbero aboliti i concorsi, che mandano spesso a decidere un giovane saputello e presuntuoso. I Giudici vanno eletti, miei Signori!

Non si dica, per quello che ho detto, che parteggio per gli avvocati. Ci mancherebbe. Certo è però che come categoria non siamo male. Anche se tra noi c'è poca solidarietà (e questo è un grave difetto).

Non siamo male perché paghiamo i bolli, i francobolli, le



PORTOBELLO

COMPRA VENDITA USATO

SE VUOI VENDERE... Puoi esporre gratuitamente i tuoi oggetti usati.

SE VUOI COMPRARE... Hai una vasta esposizione di oggetti usati, mobili, antiquariato, elettrodomestici, libri, collezionismo, giocattoli e curiosità.

SERVIZI VARI E PICCOLI TRASPORTI • Sgombrì appartamenti, negozi, cantine, etc.

BERGAMO

Via G. Rosa, 8
(Boccaleone)

Tel. 035/322.166

Orari: 10,00/12,30

15/19,30

Lunedì: 15/19,30

Domenica

10,00/12,30

Riflessioni sull'art. 186-quater c.p.c.

Sembra poter essere utile un piccolo approfondimento su un istituto civilistico che appare oggi con grande evidenza di diffusa applicazione.

Il problema dell'ambito di applicabilità dell'articolo 186-quater può apparire di scarso interesse alla maggior parte dei lettori, stante l'apparente chiarezza del dettato normativo.

Tuttavia, incertezze interpretative sorgono qualora ci si chieda, di converso, quando l'art. 186-quater non sia applicabile.

In particolare, si è sottoposto alla nostra attenzione il caso di un giudice istruttore del Tribunale di Milano il quale, conclusasi la fase istruttoria e dopo la presentazione di una istanza ex 186-quater da parte dell'attore, ha rigettato con ordinanza la richiesta, sostenendo che dalle risultanze istruttorie non erano emersi elementi sufficienti per l'assolvimento dell'onere probatorio. Ma, paradossalmente applicando lo stesso art. 186-quater, ha condannato l'attore-istante alle spese del procedimento.

Il dubbio sulla corretta applicazione della norma si impone.

Come noto l'art. 186-quater è stato introdotto con la mini-riforma del 1995. L'obiettivo di questa innovazione consiste principalmente nel consentire alle parti una più veloce definizione dei processi nei quali sia stata esperita la fase istruttoria.

La parte processuale interessata può così chiedere al giudice che si pronunci sul merito della controversia, nei limiti in cui lo stesso ritenga raggiunta la prova. Il codice concede poi la facoltà a colui che subisce il provvedimento, di rinunciare alla sentenza, potendo l'attore contare in questo modo su un provvedimento che acquista l'efficacia equiparabile a quella di una sentenza, pur sempre nella forma di ordinanza.

Ma il giudice, per poter definire la controversia, deve anche decidere in merito alle spese processuali, così come previsto dallo stesso articolo, alla fine del primo comma.

Tuttavia, il codice nulla dice nel caso in cui il giudice si pronunci in senso negativo per l'istante.

Dal quadro normativo, emerge la scelta del Legislatore di adottare un meccanismo di semplificazione dei processi che siano definibili al termine della fase

istruttoria; in tale modo viene concesso il riconoscimento del diritto, che assorbe parzialmente o totalmente il *petitum*, concedendo allo stesso tempo la facoltà alle parti ed al collegio di evitare la stesura dei successivi atti (comparse conclusionali, memorie di replica e sentenza), fase che determinerebbe un probabile aggravio di spese, e un certo allungamento dei tempi a danno del vincitore.

Tuttavia, partendo dal presupposto di coerenza dell'ordinamento, l'esigenza di semplificazione del procedimento si dovrebbe avvertire anche nell'ipotesi in cui l'istanza non venisse accolta.

Infatti, dal momento che la fase istruttoria si è già conclusa, e che quindi non è più possibile apportare elementi nuovi al convincimento del giudice, il codice avrebbe dovuto prevedere che l'ordinanza di rigetto potesse anch'essa contenere la pronuncia sulle spese.

Ciò avrebbe garantito una inutile prosecuzione di tutti quei giudizi nei quali l'istante, divenuto soccombente, ritenga superflua l'attesa di definizione del giudizio con sentenza, o perché reputi remota la possibilità che il collegio con la stessa sentenza revochi l'ordinanza, o perché non abbia intenzione di impugnare la pronuncia.

In caso di probabile appello, invece, è evidente che la sentenza, per la sua insita complessità espositiva nelle motivazioni, sia un miglior "bersaglio" su cui l'appellante potrà più diffusamente fondare i propri motivi di impugnazione, rispetto ad una ordinanza che, di per sé, può essere succintamente motivata.

Ma la soluzione adottata dal Tribunale di Milano non è prevista dal codice: ed è forse per questa probabile disparità di trattamento adottata dal codice di fronte a situazioni verosimilmente paritetiche, che il Tribunale di Roma con ordinanza del 19 luglio 1996 ha dichiarato la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Ma in attesa della decisione della Suprema Corte, addentrandoci maggiormente nella questione, occorre considerare che la giurisprudenza in nostro possesso consta di sole due sentenze, una del Tribunale di Firenze ed una del Tribunale di Venezia, tra di loro conformi, le quali, con ferrea applicazione del disposto normativo, negano la possibilità per il giudice di provvedere sulle spese

processuali nel caso di rigetto dell'istanza, in quanto il processo è destinato a definirsi con sentenza.

A prescindere da ulteriori considerazioni di politica legislativa, a nostro parere, l'ordinanza che rigetta una istanza ex art. 186-quater non può in alcun modo essere considerata una ordinanza ex art. 186-quater, ma una comune ordinanza di rigetto di una istanza, e pertanto soggetta alla disciplina degli articoli dal 176 al 179 c.p.c..

Infatti, una delle condizioni per poter emettere una ordinanza ex art. 186-quater è che essa disponga la condanna della parte che istanza non ha promosso.

Sempre a nostro parere, che comunque risulta supportato dalla citata giurisprudenza e da dottrina, non è ordinanza ex art. 186-quater quella che dispone contro l'istante.

Infatti, l'ordinanza ex art. 186-quater esiste solo se vengono rispettate tutte le condizioni indicate nell'articolo stesso.

E per quanto riguarda più nello specifico le spese, la previsione di pronuncia contenuta nell'art. 186-quater è una eccezione alla regola dell'art. 91 c.p.c., secondo la quale il giudice con la sentenza condanna la parte soccombente alle spese. Pertanto, una ordinanza che non sia una ordinanza ex art. 186-quater (eccezione alla regola) non può disporre su di esse, salvo che ciò non sia espressamente previsto altrove nel codice di procedura!

La condanna alle spese sarà ammissibile solo a condizione che venga di fatto emessa una ordinanza ex art. 186-quater. Certo che, ad oggi, l'eventuale condanna alle spese in una ordinanza di rigetto crea necessariamente un disequilibrio tra chi chiede un provvedimento e chi lo subisce.

Ed il paradosso si manifesta anche nella conseguente posizione di privilegio nella quale il convenuto si viene a trovare, dal momento che, in questo modo, lo stesso ottiene, senza averlo chiesto, titolo dotato di efficacia esecutiva per procedere contro l'istante.

Ma, almeno a noi, non è ben chiaro, per il caso prospettato, chi sia a questo punto la parte soccombente e chi abbia, conseguentemente, la facoltà di rinunciare alla sentenza!

IL DIRETTORE

Caro Direttore,
visto che Bracotone mi risponde in diretta, lascia che
mi rivolga direttamente a lui.



"Caro Bracotone,
non ti riconosco più. Ti deve essere
piombato addosso un periodo
malinconico e remissivo (vedi la
risposta alla mia lettera) e, direi,
quasi crepuscolare (vedi Idee a
rovescio, che questa volta non mi
paiono poi tanto a rovescio).

Ma parliamo di cose meno serie. Mi
accusi velatamente di non usare una terminologia 'altamente
giuridica'. E' un complimento che non mi aspettavo da un avver-
sario tanto polemico. Sono sempre stato contrario ai linguaggi
tecnici ed ho sempre tentato (senza riuscirci del tutto) di evitare i
termini strettamente connessi alla tecnica legale anche negli atti
giudiziari. Preferisco farmi capire da tutti i lettori di media cul-
tura e non cadere in quelle tortuose ed ermetiche formule verbali
tanto care a chi vuol nascondere la propria ignoranza e ai giudi-
ci della Cassazione.

Hai appuntato la tua attenzione su due paroline.
Fortunatamente il Grande Dizionario del Battaglia nell'ultimo
volume uscito (XVIII da SCHO a SIK) è arrivato a trattare la let-
tera 'S'. Riassume la voce:

a) "Sfruculare (sfrucugliare, sfrugugliare) - Stuzzicare (usato
da Baldini, Gadda e Buzzati). - Provocare pensieri molesti
(Berto). - Indagare meticolosamente (Luzi, Antonio Di Pietro!!!).
- Operare in modo da provocare un aborto (Bacchelli). - Fare
perdere la pazienza (Cerruti).

Dal latino 'ex-' (con valore intens.) e da una forma ampliata di
'fricare'.

b) "Piattonata - Colpire con la parte piatta della lama di
un'arma bianca, per contundere senza ferire (Sacchetti,
Camurana, Aretino, Grazzini, Lalli, Siri, Goldoni, Papi,
Pisacane, Imbriani, Bacchelli, Raimondi, Brusoni, Casti,
Pratesi)".

Aggiungo io che trattarti a piattonate è determinato dal mio
buon cuore. La prossima volta procederà di "punta e taglio".

Cordialmente

Carlo Dolci

Per i lettori chiarisco che questa lettera è datata novembre
'97 e, per essere temporalmente inquadrata al punto giusto,
va riferita come replica alla risposta ad una prima lettera
dell'avvocato Dolci pubblicata sul numero 16 dell'ottobre
scorso; ci scusiamo con Carlo per il ritardo nel pubblicare la
sua controreplica, ma in redazione giungono decine e decine
di lettere e qualche volta ne perdiamo qualcuna; d'altronde
la polemica fra Bracotone e l'avvocato Dolci, nostro prezioso
collaboratore, è troppo interessante e divertente per farla
cadere.

A proposito di Bracotone stiamo studiando la possibilità di
lanciare un concorso a premi (primo premio un viaggio in
Canada per fine agosto) per chi indovinerà chi è Bracotone;
il solo misterioso nostro collaboratore sarà escluso dal con-
corso; per Debussy, invece, è troppo semplice e per chi l'indo-
vina nessun premio.

"Scusi, avvocato, a quanto ammonta la sua par-
cella per una consultazione"?

"50 dollari ogni tre domande"...

"Non le sembra una tariffa molto cara?"

"Sì. Ora mi faccia pure l'ultima domanda".

Michael Rafferty

Riceviamo e pubblichiamo di buon grado una lettera che,
più che lettera, dovremmo definire RACCOMANDAZIONE

Il Consiglio dell'Associazione Nazionale Forense, riunito a
Napoli il 6/7 Marzo 1998

Premesso

- che la "Crisi della Giustizia" perdura e si aggrava soprat-
tutto nei tempi di attesa per ottenere le sentenze, (rinvii al
Tribunale per le udienze collegiali superano l'anno 2000/2003)
in Bergamo;

Considerato

- che è urgente aumentare il numero dei giudici;

Considerato

- che la classe forense è un potenziale presente di qualificazio-
ne per la partecipazione, a concorsi istituenti per titoli ed opzio-
ne, da parte dei propri appartenenti i quali possono avere inte-
resse per assumere ruolo e funzione di magistrati con la conse-
guente cancellazione dall'Albo professionale;

Considerato

- che il superamento della "Crisi" potrà ottenersi, solamente,
con un profondo impegno riformatore che coinvolga gli operato-
ri del diritto forense e i codici procedurali nel punto delle
semplificazioni e della sburocratizzazione soprattutto nel para-
metro con la società civile, dinamica e moderna;

Raccomanda

- al Comitato Direttivo dell'Associazione tutto quanto sopra
espresso e di farsi promotore di iniziative, presso il Governo e le
istituzioni perché interventi idonei, efficaci, legislativi, se neces-
sari anche radicali, presto ristabiliscano l'Ordine e la efficienza
giudiziaria nel ns. Paese.

Mario Giannetta

Caro Direttore,

Ti invio questa mia "breve lettera all'avvocatura".

Da un certo tempo vengono diffuse notizie circa una riforma
degli ordinamenti professionali, ivi inclusa l'avvocatura.

Tali notizie sono piene di riferimenti a prefigurate: "società di
capitali", "soci capitalisti", "impresa", imprenditorialità",
"competitività", "antitras", "pubblicistica", ecc. tutti termini
che appartengono al mondo del "mercato".

La professione forense è, invece, attività estremamente intel-
lettuale, si qualifica per l'uomo, agisce per la sua tutela, viene in
suo soccorso per la conoscenza e preparazione giuridica, nel
momento in cui si manifesta il bisogno di difesa a causa di un
diritto offeso o da far valere, per una carcerazione che priva
della libertà fisica.

R I S P O N D E

L'avvocato non ha dinanzi a sé il "consumatore di giustizia" ma la persona, l'individuo che invoca giustizia per trarsi da una situazione di ingiustizia che subisce o ha subito.

Il compianto dottor Piero Pajardi, esimio giurista, scrittore, presidente della Corte d'Appello di Milano per vari anni, in una sua pregevole pubblicazione dal titolo "elogio dell'avvocato scritto da un magistrato", dato alla stampa nel 1985 in occasione del 50° anniversario dell'"elogio dei giudici scritto da un avvocato" di Piero Calamandrei "maestro che in questa occasione intende onorare", così si esprime: "dichiaro subito che nutro massima convinzione che l'avvocato sia il primo e più importante, spesso l'unico tutore della persona umana... Il più alto sintetico e panoramico livello del ruolo dell'avvocato sia proprio questo, tutelare e difendere l'uomo, la sua vita, i suoi rapporti con le persone, la sua sfera esistenziale e financo i suoi beni, non tanto intesi come fattori materiali quanto rappresentati al senso ed al valore che la persona vi attribuisce e tutto ciò, per l'appunto perché l'avvocato non ha limiti alle tipologie delle umane situazioni, anzi non ha limiti di alcun genere se non quelli dettati dalla sua sovrana coscienza.

Quanto detto dovrà essere tenuto presente, illuminante per il riformatore, perché comprenda di quale contenuto sia la professione dell'avvocato. Essa fonda le radici nella notte dei tempi, nella tradizione dei valori primari ed inalienabili della libertà e della indipendenza. Capire che i termini mercantili non hanno nulla a che fare con l'avvocatura, significa evitare un grossolano errore, che se commesso, darà origine ad una involuzione imperdonabile a danno della nostra società civile.

Mario Giannetta

E' inutile, caro Mario, che alcuni mi rimproverino incolpandomi di dare troppo spesso ragione a chi mi scrive; ma anche in questo caso non posso che concordare totalmente con i Tuoi concetti.

*Caro Direttore,
mi rendo conto che,... con un piede in Europa, la mia domanda potrebbe sembrare anacronistica, ma mi chiedo: perché sull'Albo degli Avvocati non viene riportato (come accade invece per altri Ordini professionali), il luogo in cui gli iscritti hanno conseguito la laurea e superato gli esami di idoneità?*

Cordialmente

Alessandro Bigoni

Sinceramente sarebbe anche opportuno sapere e conoscere il voto di laurea, il titolo della tesi, i corsi post laurea svolti ecc. ecc.; ma allora l'albo si trasformerebbe in una banca dati; e la "privacy" dove la mettiamo?

*Caro Direttore,
sono un giovane avvocato che si avvia all'esercizio della professione forense con la passione e lo slancio di chi intende dedi-*

care ad essa ed agli ideali che essa esprime tutte le migliori energie di cui potrà disporre.

Grandi aspirazioni e nobili ideali si scontrano però con la quotidiana esperienza dello stato comatoso in cui versa la giustizia civile in Italia ed in particolare nel nostro Circondario.

A tale proposito vorrei sottoporTi due questioni, una di portata generale, l'altra a carattere locale.

La prima: ha senso discutere di riforme di tipo tecnico-procedurale quando il dato economico-finanziario che emerge dalle leggi finanziarie degli ultimi anni indica in uno sconsolante ed avvilente 2% la quota di bilancio riservata alle spese per la giustizia?

E siamo sicuri che la recente pioggia di alcune centinaia di miliardi sul sistema giustizia preluda ad un sicuro cambiamento di rotta, o le compatibilità economico-finanziarie che i partners europei ci ricordano a ogni piè sospinto impediranno la tanto agognata inversione di tendenza?

Propendo per la seconda ipotesi, sottolineando così come ogni abbozzo di riforma di tipo tecnico-organizzativo sia a mio parere destinata a sicuro fallimento in presenza di vincoli di bilancio così stringenti quali quelli imposti dall'adesione all'Unione Monetaria Europea.

L'altra questione, di carattere locale.

Il nostro Tribunale civile ha conosciuto di recente corpose migrazioni in altri lidi, vicini e lontani e ciò ha aggravato ancor più la già difficile situazione.

Partendo dal presupposto - che ritengo incontestabile - che la presente situazione comporta una precisa assunzione di responsabilità da parte di tutti gli operatori del diritto (avvocati ovviamente compresi), non credi che ciò, dato pur atto della legittimità delle decisioni assunte dai singoli magistrati, vanifichi in parte tutti gli sforzi compiuti per l'aumento dell'organico dal Comitato Paritetico Avvocati-Magistrati?

Non sarebbe auspicabile una presa di posizione ufficiale dell'avvocatura bergamasca in proposito?

Fabio Paganoni

Complimenti sinceri per la Tua preparazione in campo economico-finanziario e per le giuste perplessità che esprimi circa le leggi di politica economica del nostro paese; circa le stesse potrei solo obiettarTi che l'impostazione del bilancio statale non è di facile criticabilità poiché rientra in un discorso generale la cui portata supera le nostre conoscenze.

Per la questione di carattere locale è evidente la fondatezza delle Tue critiche; cerchiamo soltanto di compiacerci dell'arrivo di un Signor nuovo Presidente del Tribunale che sta dimostrando ottime doti di organizzatore e sta cercando di ottenere il meglio dalla sparuta "squadra" di magistrati a disposizione.

Sul cosiddetto "comitato paritetico", che di paritetico ha solo il nome e che non prevede, come dovrebbe, la rappresentanza nel proprio ambito anche dei cancellieri e dei collaboratori degli uffici giudiziari, è meglio stendere un pietoso velo: nobili propositi solo affermati a parole ai quali non sono seguiti i fatti; cominciamo ad esempio a riunirlo a scadenza fissa, con la presenza predeterminata dei componenti e soprattutto ad eleggere un Segretario che verbalizzi interventi, propositi, promesse, onde poter distinguere i bla-bla dai discorsi seri.

Maggio 1998

MENSILE DI GUSTI ED ENOGASTRONOMIA

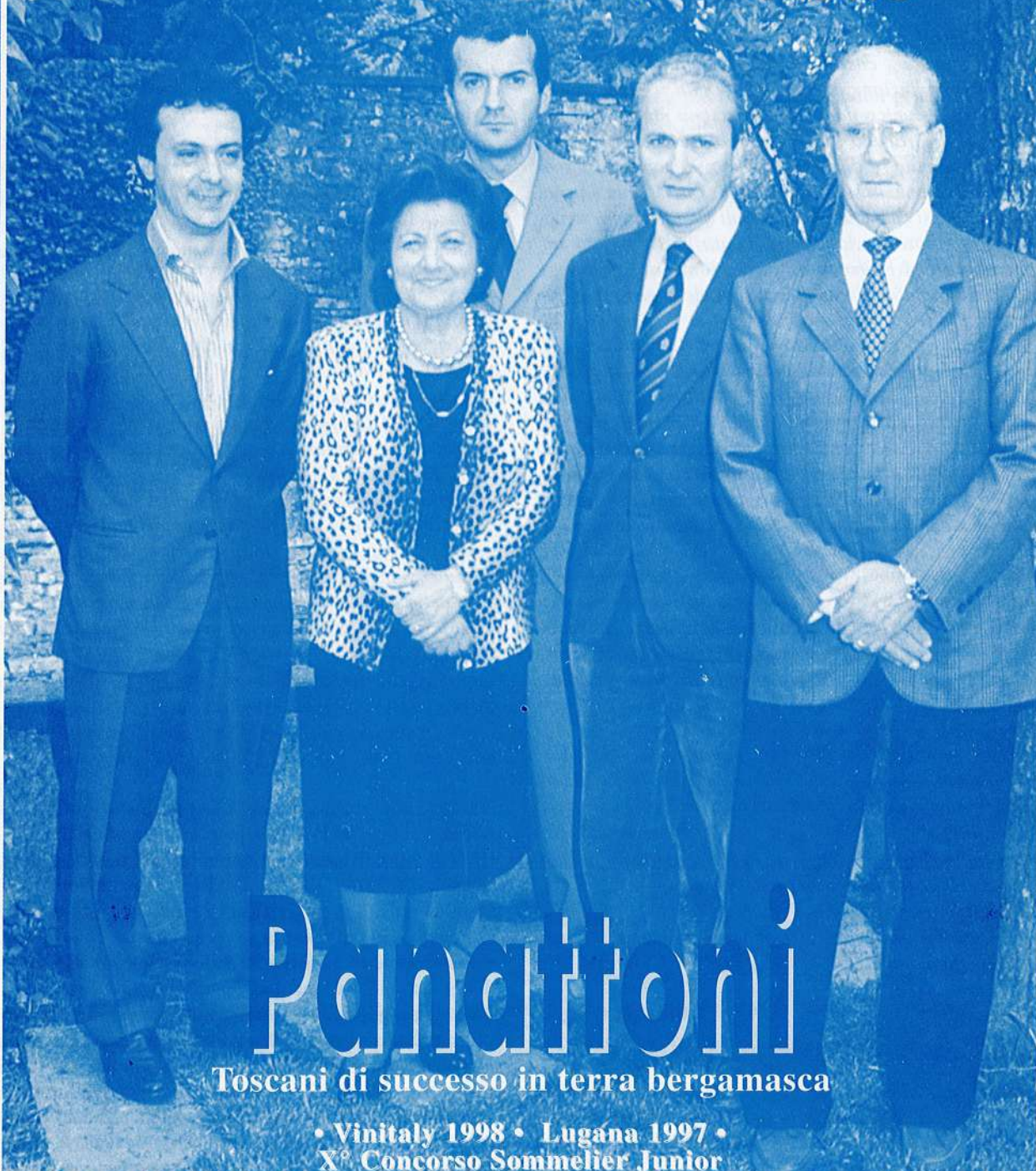
L. 3.500

Notizie
AIS Lombardia



De Gustibus

News



Panattoni

Toscani di successo in terra bergamasca

• Vinitaly 1998 • Lugana 1997 •
X° Concorso Sommelier Junior

Provati per voi: Arrow, Via Vai, La Mongolfiera dei Sodi,
Trattoria al Porto, Rustico, Manhattan, Osteria dei Brüder

Edizioni Edinord - Bergamo via Clara Maffei, 6 - anno VIII - n. 59 Maggio '98 - Sped. in A.P. - Art. 2 Comma 20/B Legge 662/96 - CONTIENE I.P. - Internet: <http://www.uninet.com.it/de gustibus>
E-Mail: Edinord@uninet.com.it - In caso di mancato recapito restituire al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa

CAMPAGNA ABBONAMENTI '98
Tel. (035) 24.78.08 - Fax (035) 27.10.21
Redazione: Bergamo - Via Clara Maffei, 6

SUITE BERGAMASQUE OPUS 5

1-Prelude

Nell'ultimo "Prelude" è saltato il nome dell'autore. La citazione era tratta dai Ricordi di Corte d'Assise di André Gide

(ora non venitemi a rimproverare di essere corvivo verso un maestro omosessuale!).

2-Menuet

Nel conversare con un collega che è addentro alle segrete cose ho scoperto che l'AGAB (Associazione Giovani Avvocati di Bergamo) è completamente sconosciuta in sede nazionale, dove non è mai stata associata all'AIGA

(Associazione Italiana Giovani Avvocati). Perché? Mi è apparso chiarissimo quando ho saputo che l'AIGA ha una regola ancora più severa di quella del Sindacato di

Bergamo: per gli iscritti non è possibile coprire cariche interne od esterne per più di due mandati consecutivi.

3-Clair de lune

Da radio Ordine si è saputo che il Sindacato ha confermato lo stile che lo ha sempre distinto. Nelle elezioni per il presidente dell'Ordine, Guido Mazzoleni non ha voluto votare per sé stesso, così come quattr'anni fa fece Carlo Dolci, nel duello al sole con Giacomo Fustinoni (per il vero qualche "malignasso" racconta che proprio il Dolci nella elezione primaria in sede di Sindacato fu scelto all'unanimità... anche col suo voto).

4-Passepiéd

"I magistrati giudicanti e requirenti delle corti d'appello e dei tribunali ordinari, ed i magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato (o di procuratore), né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato (o di procuratore)". Art. 18 R.d. 30 gennaio 1941 n. 12.

E i conviventi?

Saint-Germain-en-Laye, 1° aprile 1998

Claude Debussy



Un défenseur en Justice de Paix causant affaires dans son cabinet habituel

Notizie utili

a cura di D.L.

- Il Consiglio Direttivo del Sindacato, nell'ambito dell'iniziativa che ha portato a proficue riunioni con i colleghi che esplicano la propria attività prevalentemente nella zona delle sedi distaccate della Pretura di Bergamo, ha com-

pletato la serie di "sedute itineranti" il 3 aprile scorso.

Nell'occasione ci si è riuniti, grazie anche all'apporto organizzativo di Ettore Lanzoni, con i colleghi della zona di Grumello del

Monte, mentre le precedenti riunioni tenutesi negli ultimi mesi del 1997, si erano svolte rispettivamente a Clusone e Treviglio.

- La Commissione Culturale del Sindacato sta organizzando una conferenza in materia di diritto comunitario che dovrebbe tenersi alla fine del mese di maggio, o all'inizio di giugno.

- Sono iniziati i corsi di informatica di livello base di cui avevamo dato notizia nel precedente numero, che si tengono presso la sede Enaip in via S. Bernardino n. 72.



M. le juge de paix a rendu sa décision, les parties sont toutes conciliées

L'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.), grazie alla fervida fantasia organizzativa del proprio Presidente, sottoporà al Direttivo di Genova l'opportunità di recarci, verso agosto-settembre, in Canada per una gita studio; l'avv. Baruffi sta vagliando le migliori opportunità per contattare le organizzazioni forensi canadesi onde fornire, a chi potrà approfittare di questa interessante occasione, la possibilità di incontro ed esame della realtà giudiziaria di quel paese.



L'Angolo della poesia



a cura di Franco Offredi

**“La bellezza ci appartiene
perché è nel senso dell’Universo**

Processo a Frine

Eppure sapevi,
nel percorrere la strada che conduce al mare,
di non mostrarti discinta agli occhi del
Popolo, siccome facesti,
cosa che non potevi fare se non giunta alla
riva del mare,
come la tua emula Nausicaa
apparsa ad Ulisse che la trovò splendida senza
refi o parte di veste.
Ben sapeva il tuo difensore Iperide
che la legge avevi tu infranto per oltraggio al
pudore
e il castigo non si poteva evitare dai giudici di
Atene.

Alla domanda, se nel mostrarti discinta al
Popolo,
tu eri consapevole di infrangere la legge com-
prendesti
che non potevi rispondere senza incolparti.
Facesti allora cadere, per tuo gesto estremo,
la veste dal tuo corpo che apparve splendido.

Vana cosa si disse, è punire ciò che è bello,
perché prezioso e divino è ad Atene.

Mario Giannetta

La cimice

Scoperto che si fu l’odiato insetto
fu un gran subbuglio in tutto il Parlamento
e così ognun per non sembrar sospetto
finse grande interesse in argomento.

Chi si mostrava irato, e chi sgomento;
... deploro... esecro... ricordo... non ammetto...
... auspico... spero... invito... rappresento...
... per le cimici voglio più rispetto.

Sembra oramai si sia passato il segno;
In summa Prodi: “ritengo un fatto tale
di un paese decente in tutto indegno”.

(Più o meno proprio quel che aveva detto
anche mio padre quando, in ospedale,
s’era trovato le cimici nel letto).

Eugenio Ginoulhiac

Foppolo 77

Lungo i pendii scivolano le slavine
notturne camminatrici funeree,
sotto la neve urlano di silenzio i morti.

Le piume dei corvi sono ingrigite,
le mandrie, nel freddo nel gelo
irrigidite, muggiscono il loro terrore.

Su questi declivi dove
d’Estate s’accende il colore
di cento farfalle di mille fiori
immane grava del mondo il dolore

Luciano Andreucci



L'angolo del passato

Il ricordo è fonte di ricchezza; assumerne i valori è portare beneficio a noi stessi
Parliamo del dottor Antonio Tiraboschi

Antonio Tiraboschi aveva trent'anni nel momento in cui un'impetosa, quanto incredibile sorte gli ha impedito di continuare a godere del bene più importante di cui un uomo è titolare: la vita.

La dipartita di Antonio ha provocato in tutti coloro che lo hanno conosciuto, frequentato, stimato e, in poche parole, gli hanno voluto bene il brivido dello smarrimento e della commozione.

Era un ragazzo dai saldi principi morali, caratterizzato da una grande voglia di vivere e di gestire la propria esistenza secondo quei parametri - umiltà, razionalità ed altruismo - fonte di uomini che si "distinguono" ed aiutano a rafforzare la speranza che questo nostro mondo abbia ancora un futuro produttivo di sentimenti positivi.

Espressione concreta di tale nobiltà d'animo è la sua appartenenza al Sovrano Ordine Militare di Malta. La vita di questo nostro collega, infatti, è sempre stata guidata da un principio che per Antonio ha costituito un programma di esistenza: "si possiede soltanto ciò che si è capaci di donare, altrimenti non si è possessori, ma si è posseduti".

Era dotato di un prezioso senso dell'umorismo che esternava con



dott. Antonio Tiraboschi (1967 - 1998)

estrema eleganza.

Ha diviso insieme a tutti gli altri aspiranti avvocati del nostro Foro, le difficoltà e la tensione dell'accesso a questa professione che, per quanto possa essere prestigiosa e ricca di esperienze, è anche foriera di tremende quanto frustranti attese; anche in tale contesto ha sempre dimostrato di essere portatore di ammirevole signorilità e di grande abnegazione al lavoro e all'apprendimento, sia con riferimento al sapere giuridico che alla correttezza professionale e alle regole che la disciplinano.

La sua morte è per tutti noi un'altra terribile occasione per riflettere sull'estrema contingenza della nostra vita; l'attuale frenetico vivere quotidiano fatto, soprattutto, di incessante ricerca di sviluppo e miglioramento economico ci allontana, col pensiero, da questo grande problema che portiamo con noi dal momento in cui nasciamo.

L'eternità, purtroppo, non è dell'uomo anche se, a volte, si agisce dimenticandosi di tale regola inderogabile.

Caro Antonio, hai vissuto soltanto trent'anni ma, credimi, hai creato un esercito di persone che ti vogliono bene e non ti dimenticheranno mai.

Paolo Corallo

Riceviamo e pubblichiamo dal Comitato Praticanti Avvocati di Bergamo

Appunti sparsi sull'esame d'avvocato

Se si scorrono i risultati degli ultimi cinque anni dell'esame di procuratore legale, ora di avvocato, si scopre che, tra le ventisei sedi di Corte d'Appello, ve ne sono alcune, nel bene o nel male che, in modo inquietante, ripropongono sempre gli stessi numeri, ovvero, con minime variazioni percentuali, le stesse medie.

Sarà, ma il lecito dubbio che si ingenera è che tali medie siano prestabilite in partenza, come parrebbe

verificarsi, stando alle cifre, anche in quel di Brescia. Se così fosse, ma senz'altro non lo è, saremmo in presenza di comportamenti di rilevante gravità.



— Via, non parlate più di questa cosa, non è che la legge, non è che la giustizia —

Sulle tracce dei temi assegnati. Premesso che ogni anno si riscontrano gravi errori (termini già scaduti, per esempio, con i commissari che invitano a non considerare il "piccolo" problema. Sic!), ci si domanda con quale criterio i responsabili ministeriali alla stesura dei titoli individuino casi, talvolta sconcertanti, che ben pochi avvoca-

ti, per loro stessa ammissione, possono dire d'aver affrontato nel corso della professione. A questo proposito basti leggere la traccia dell'atto su quesito in materia di diritto civile assegnato all'ultima sessione d'esame. Si tralasci l'indicazione di una somma alla lira, che fa sorridere, ma obiettivamente che scopo ha, nella redazione di un atto, la richiesta di "delineare gli istituti e le problematiche sottese alla fattispecie in esame (richiesta, peraltro, già soddisfatta nei pareri)? E' di evidenza solare la discrepanza esistente tra gli atti affrontati in studio e quelli proposti in sede d'esame. Ma, si obietterà, i temi sono formulati appositamente in questo modo per valutare la logica giuridica del candidato...

Il Comitato Praticanti Avvocati Bergamo

CITTA'
in tasca

Per i vostri annunci:
Tel. 035/249075 - Fax 035/230606
INTERNET:
<http://www.uninetcom.it/lavoce>
E. MAIL:
edinord@uninetcom.it

Anno XX
Dal 4/4 al 10/4/98

L. 2.500

n. 13

La Voce di Bergamo

SETTIMANALE DI CRONACA - SPORT - INSERZIONI GRATUITE

TUTTI I SABATI IN EDICOLA



**Presenti
il questore ovunque**

Super Parties

a cura di Paolo Corallo

- INTERCETTAZIONI TELEFONICHE -

"... la motivazione del decreto autorizzativo delle operazioni di intercettazione telefonica rappresenta l'ineludibile garanzia che il provvedimento è stato emesso per effettive e gravi esigenze di giustizia che impongono il sacrificio del diritto, costituzionalmente garantito, alla riservatezza delle comunicazioni; che la predetta motivazione deve essere sufficientemente specifica, nel senso che deve dare adeguata ragione dell'effettiva esistenza dei presupposti previsti dalla legge (art. 267 c.p.p.) ovvero: 1) della sussistenza dei gravi indizi di reato; 2) dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini... l'obbligo di motivazione può dirsi assoluto allorché risulti che il G.I.P., anche richiamando il contenuto dei rapporti informativi elaborati dagli investigatori (e posti a base della richiesta di autorizzazione formulata dal Pubblico Ministero e specificamente indicati con gli estremi identificativi), abbia, sia pur in modo implicito, valutato gli elementi di fatto in detti rapporti contenuti ed, inoltre, abbia da tali elementi desunto i gravi indizi di reato, nonché la presenza delle altre condizioni legittimanti l'intercettazione".

Tribunale di Bergamo - Sezione 1ª Penale. Ordinanza del 24 marzo 1998.

- PROSTITUZIONE -

"... Appare al Tribunale di dover escludere in capo" all'imputato "sia il reato di sfruttamento della prostituzione che quello dell'attuale tolleranza della prostituzione, poiché per il primo non esistono elementi sufficienti dai quali desumere che lo stesso fosse parte attiva della gestione dell'albergo, mentre relativamente al secondo, presupposto necessario è la presenza assidua nel locale tanto da poter avere conoscenza dell'attività di prostituzione per poter affermare conseguentemente la tolleranza. ... essendo sufficiente per integrare il reato di cui all'art. 3 comma 2° n. 3 L. n. 75/58 l'essere titolare di un pubblico esercizio e l'averne conoscenza dello svolgimento abituale del meretricio da parte delle clienti ne consegue che sussistono in capo" all'altro imputato "entrambi gli elementi costitutivi del reato "de quo" con il conseguente riconoscimento della responsabilità... relativamente al reato indicato".

Tribunale di Bergamo - Sezione 1ª Penale. Sentenza del 7 novembre 1997. Giudice estensore dott. Simonetta Bellaviti.

- INCENDIO COLPOSO -

"... Sulla base delle circostanze di fatto... appaiono pienamente integrati gli estremi del reato di cui all'art. 449 c.p., che è stato inserito dal legislatore fra i delitti contro l'incolumità pubblica ed è definito reato di comune pericolo, essendo proprio l'evento di mero pericolo a ledere il bene giuridico protetto e a produrre quel turbamento sociale che costituisce esso stesso un danno e dà per questo rilevanza penale al fatto. Per la configurabilità del reato di incendio colposo si richiede un fuoco di una certa proporzione, con tendenza ad ulteriore diffusione e di difficile estinzione; allorché sussistono tali caratteristiche si prescinde dall'accertamento di un pericolo effettivo e concreto per la pubblica incolumità, essendo tale pericolo presunto. ... Una volta accertata... la sussistenza di un incendio ai sensi e per gli effetti di cui al codice penale, occorre soffermarsi sulla sua causa con particolare riferimento al comportamento dell'imputato, per ravvisare la presenza di elementi di colpa a suo carico...".

Tribunale di Bergamo - Sezione 1ª Penale. Sentenza del 9 luglio 1997. Presidente estensore dott. Chiara Maria Nobili.

- INGIURIA E DIFFAMAZIONE -

"Interviene il legislatore penale contro le offese all'onore, punendo i reati di ingiuria (art. 594 c.p.) e di diffamazione (art. 595 c.p.).

La nota distintiva di tali reati è costituita dalla presenza o dalla

assenza della persona offesa; essendo presente l'offeso si ha il reato di ingiuria; altrimenti si ha il reato di diffamazione. L'art. 594 c.p. punisce chi offende l'onore o il decoro di una persona presente; in entrambi i casi è offeso il sentimento che il soggetto ha della propria dignità personale. L'art. 595 c.p. punisce chi offende l'altrui reputazione, comunicando con più persone, ma non alla presenza dell'offeso.

La reputazione... non è altro che la considerazione dei terzi, nella quale si riflette la dignità personale; essa può essere offesa alterando l'esterno giudizio positivo di valore, trasformandolo in negativo rispetto ai termini di raffronto forniti dalle concezioni socialmente rilevanti che investono vari aspetti della personalità umana, attinenti allo svolgimento di questa nell'ambito così privato come pubblico. Come quindi le convinzioni etiche correnti "collaudano" l'individuo sul piano sociale, così possono su questo stesso piano condannarlo. La liceità di questa condanna incontra quei limiti che corrispondono alla tutela della reputazione personale contro gli attacchi dei terzi. Tale tutela vale a salvaguardare, nei termini in cui è fornita dal diritto, proprio quel giudizio di conformità agli ideali morali della società, il quale tanta importanza riveste per l'individuo destinato a viverci".

Tribunale di Bergamo - Giudice per le Indagini Preliminari, dott. Vito Di Vita. Sentenza del 7 luglio 1997.

- STUPEFACENTI -

"... in tale contesto probatorio ritiene il Tribunale che non possa dirsi provata la sussistenza della condotta di autonoma detenzione a fine di cessione a terzi da parte dell'ordigno imputato in quanto" le risultanze dell'istruttoria dibattimentale "fanno ritenere che l'acquisto della sostanza stupefacente da parte" dell'imputato "sia stato effettuato fin dall'origine anche per conto" di altra persona, la quale "poco prima con questi si era accordata, ed aveva consegnato all'imputato quella parte di denaro mancante per arrivare alla dose da acquistare per il consumo personale di entrambi. ... Ne consegue, dunque, che la mera intenzione di destinare" ad altra persona "una quota della sostanza detenuta non è addebitabile" all'imputato "come fatto di detenzione a fine di spaccio penalmente rilevante in quanto non sufficiente ad integrare quel quid pluris idoneo a costituire lesione autonoma dell'interesse penalmente rilevante che la fattispecie di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90 intende tutelare (cfr. Cass. Sez. IV, sent. 199 del 19.12.1996, Di Stefano). Ne deriva che, poiché a seguito dell'abrogazione referendaria, la detenzione di stupefacente per uso personale non costituisce più condotta penalmente rilevante bensì mero illecito amministrativo, deve mandarsi assolto l'imputato dal reato a lui ascritto perché la condotta a lui addebitata non costituisce reato ma ricade nella violazione amministrativa di cui all'art. 75 del d.p.r. 309/90".

Tribunale di Bergamo - Sezione 2ª Penale. Sentenza del 3 luglio 1997. Giudice estensore dott. Valentina Boroni.

- COMPETENZA TERRITORIALE -

"Circa la dedotta incompetenza territoriale del Tribunale di Bergamo, basterà rilevare che "il convenuto" non ha dimostrato di aver concluso il contratto..." in località posta al di fuori della giurisdizione del tribunale predetto. "Inoltre, essendo stata dedotta una responsabilità extracontrattuale, il *forum commissi delicti*, ex art. 20 c.p.c., deve essere individuato con riguardo al luogo in cui detto evento si è verificato (Cass. 5 giugno 1991 n. 6381). Nella specie, è evidente come l'asserita concorrenza sleale si sia estrinsecata in provincia di Bergamo".

(E' stato, infatti, rilevato dal Collegio come il cartaceo pubblicitario, contenente l'inserzione considerata, era diretto al pubblico residente nella predetta provincia).

Tribunale di Bergamo - Sezione 1ª civile. Sentenza del 3 ottobre 1996. Giudice estensore dott. Mauro Mocci.

mita TC-680

FAX LASER



FAX FOTOCOPIATRICE MODEM STAMPANTE LASER

VELOCITA' e RISPARMIO

Con la scansione veloce di appena 3 secondi del TC-680 potrete risparmiare tempo e denaro. Il messaggio viene memorizzato in pochi secondi riducendo radicalmente i costi telefonici.

MEMORIA

Usando a pieno la memoria del TC-680, il vostro lavoro d'ufficio sarà più semplice. Inoltre la memoria standard di 1MB è espandibile a 3MB.

LASER

MITA TC-680 è anche una stampante laser (406x392 dpi). Consente quindi stampe perfette in tempi brevissimi.

INTERFACCIA

Possibilità di aggiungere l'interfaccia seriale RS-232C (opzionale) per la connessione con il computer

IL FUTURO E' ADESSO



BEVILACQUA STEFANO

VIA NOLI 12/e • 24125 BERGAMO • TEL. 035/234301 - FAX 035/231538 • CON. ESCL.

mita